

Bollettino di Vigilanza

Anno X n. 11/2022



Publicato il 30 dicembre 2022



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. REGOLAMENTI.....	3
Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022.....	5
Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Ivass di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.	5
2. PROVVEDIMENTI.....	13
2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	15
Provvedimento n. 124 del 22 novembre 2022	15
Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2023 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	15
2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	17
Provvedimento prot. n. 0218594/22 del 16 novembre 2022.....	17
Eurovita Holding S.p.A. - Autorizzazione alla conversione di un prestito subordinato classificato tra fondi propri di base di livello 1 in un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24, comma 5, del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.....	17
Provvedimento prot. n. 0218601/22 del 16 novembre 2022.....	18
Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento del portafoglio assicurativo della sede secondaria in Dubai in favore di Oman Insurance Company, compagnia assicurativa con sede legale in Dubai. Provvedimento.	18
Provvedimento prot. n. 0225998/22 del 25 novembre 2022.....	19
Zurich Investment Life S.p.A. - Istanza di autorizzazione all'esternalizzazione di attività essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.....	19
Provvedimento prot. n. 0228614/22 del 29 novembre 2022.....	20
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., di una partecipazione di controllo indiretta in Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., per il tramite di Generali Italia S.p.A.. Provvedimento.....	20
2.3 MODIFICHE STATUTARIE	21
Provvedimento prot. n. 0211469/22 del 03 novembre 2022.....	21
IMA Italia Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	21
Provvedimento n. 0212665/22 del 07 novembre 2022.....	22
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Provvedimento.	22
Provvedimento n. 0228252/22 del 29 novembre 2022.....	23
Poste Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	23
Provvedimento n. 0228254/22 del 29 novembre 2022.....	24

Poste Assicura S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.....	24
3. IMPRESE IN LCA	25
3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI	27
EMMECIVI s.r.l. con sede in Roma	27
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	29
4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	31
Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, dallo stabilimento in Norvegia di SHB Liv Försäkringsaktiebolag, con sede in Finlandia, a Gjensidige Pensjonsforsikring AS, con sede in Norvegia.	37

1. REGOLAMENTI

Regolamento n. 54 del 29 novembre 2022

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Ivass di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

L'IVASS

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorità europee di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

VISTO l'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, della Banca d'Italia, della CONSOB, e della COVIP; visti in particolare:

– il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

– il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

– il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

– il comma 4, ai sensi del quale le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, recante attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 indica i criteri a cui le Autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i rispettivi poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, le richiamate Autorità tengono conto del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari; da ciò consegue, peraltro, che le analisi di impatto e le consultazioni siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza;

CONSIDERATA l'opportunità di tener conto dell'esperienza e degli approcci adottati dalle Autorità di vigilanza di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonché di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualità della normativa dell'IVASS;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II – Procedimento per la regolamentazione

Art. 4 (Principi generali per la regolamentazione)

Art. 5 (Consultazione)

Art. 6 (Partecipazione alla consultazione pubblica)

Art. 7 (Analisi di impatto della regolamentazione)

Art. 8 (Esito della consultazione e adozione dell'atto)

Art. 9 (Revisione degli atti di regolazione e VIR)

Art. 10 (Casi di deroga)

Art. 11 (*Panel* consultivi)

Art. 12 (Protocolli d'intesa con altre Autorità)

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 13 (Disposizioni transitorie)

Art. 14 (Pubblicazione)

Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 23 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del Regolamento si intendono per:

- a) "atti di regolazione": gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza dell'IVASS, adottati nell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza.

Ai fini del Regolamento non sono atti di regolazione:

- 1) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza;
 - 2) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dall'IVASS in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;
 - 3) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorità;
 - 4) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;
 - 5) le risposte a quesiti;
 - 6) gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 5, 6 e 8;
 - 7) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorità o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;
 - 8) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;
 - 9) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - 10) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
- b) "IVASS" o "Istituto": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- c) "Autorità": le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico e qualsiasi altra Autorità o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte dell'IVASS.
- d) "organismi rappresentativi dei consumatori": il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo.
- e) "AIR": l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 7.
- f) "VIR": la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento disciplina le modalità con cui l'IVASS adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la semplificazione del relativo procedimento, tenendo conto del principio di proporzionalità.

Titolo II

Procedimento per la regolamentazione

Art. 4

(Principi generali per la regolamentazione)

1. L'IVASS, valutata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi dell'intervento, individua i relativi destinatari, effettua un'analisi sulle conseguenze della regolamentazione e mette in atto procedure di consultazione, motivando le scelte di regolazione e di vigilanza effettuate. Nell'attività di regolazione l'IVASS tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.
2. Nel caso in cui l'adozione degli atti di regolazione derivi dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni europee o della legislazione nazionale, l'IVASS, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, può motivare le scelte di regolazione facendo riferimento agli orientamenti emersi ed ai lavori condotti in sede internazionale, europea o nazionale.

Art. 5

(Consultazione)

1. L'IVASS mette in atto procedure di consultazione ispirate a principi di flessibilità in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare, che consentano di:
 - a) assicurare la trasparenza nel procedimento di adozione degli atti regolatori verso i soggetti interessati, inclusi gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi assicurativi e finanziari e dei consumatori;
 - b) acquisire informazioni ed elementi utili anche per la valutazione delle possibili scelte di regolazione;
 - c) valutare gli effetti della regolamentazione sull'attività e sugli interessi dei soggetti destinatari dell'intervento.
2. La consultazione avviene in forma pubblica ("consultazione pubblica") mediante la pubblicazione sul sito internet dell'IVASS di un documento ("documento di consultazione") che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalità. In particolare, il documento di consultazione contiene:
 - a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;
 - b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, l'IVASS indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;
 - c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;
 - d) le modalità e i termini per la trasmissione dei commenti.
3. La consultazione può essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.
4. Il termine di conclusione della consultazione è individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dall'IVASS, il termine è di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.
5. Qualora, a seguito dell'esame degli esiti della pubblica consultazione di cui all'articolo 8, si renda necessario apportare modifiche sostanziali allo schema dell'atto di regolazione, l'IVASS effettua ulteriori consultazioni da svolgersi secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle modifiche.

Art. 6

(Partecipazione alla consultazione pubblica)

1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'IVASS. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni.
2. L'IVASS può definire le modalità con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito internet.
3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito internet dell'IVASS.
4. Il soggetto interessato può chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, l'IVASS rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.
5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Art. 7

(Analisi di impatto della regolamentazione)

1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, l'IVASS svolge l'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari, nonché sul sistema finanziario nel suo complesso, ove pertinente.
2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta.
3. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori *standard* e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

Art. 8

(Esito della consultazione e adozione dell'atto)

1. L'IVASS valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.
2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, l'IVASS pubblica sul proprio sito internet gli atti di regolazione adottati, unitamente alla relativa relazione.
3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, l'IVASS dà conto, con apposito documento, che può essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione").

4. Il resoconto della consultazione può contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.
5. L'IVASS espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.

Art. 9

(Revisione degli atti di regolazione e VIR)

1. L'IVASS svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l'AIR. L'IVASS può altresì svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano determinato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione.
2. L'IVASS rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori *standard* e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.
3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, l'IVASS individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.

Art. 10

(Casi di deroga)

1. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, commi 1, 2, 3 e 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite all'IVASS dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;
 - b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione può compromettere il conseguimento delle sue finalità;
 - c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.
2. L'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8 commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 9, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:
 - a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure
 - b) è di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.
3. L'applicazione dell'articolo 7 è esclusa per gli atti di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema finanziario nel suo complesso, ove pertinente.
4. L'IVASS fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 11

(Panel consultivi)

1. Fermi restando gli articoli 5, 6, 8 e 9, l'IVASS può istituire *panel* consultivi rappresentativi delle parti interessate e dei consumatori per la realizzazione degli obiettivi del Regolamento.

Art. 12

(Protocolli d'intesa con altre Autorità)

1. Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorità, si applica il Regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Il Regolamento non si applica agli atti di regolazione per i quali, alla data di cui all'articolo 14, sia già stato avviato il procedimento di pubblica consultazione.

Art. 14

(Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS ed è disponibile sul sito internet dell'Istituto.

Art. 15

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dall'entrata in vigore del Regolamento, è abrogato il Regolamento n. 3 del 5 novembre 2013, di attuazione dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 124 del 22 novembre 2022

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2023 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO in particolare l'articolo 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera b), del decreto legislativo 20 dicembre 2020, n. 187, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO lo Statuto dell'IVASS, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

RILEVATO che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2021 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata mediamente pari al 4,26%

Dispone

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2023 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,26% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0218594/22 del 16 novembre 2022

Eurovita Holding S.p.A. - Autorizzazione alla conversione di un prestito subordinato classificato tra fondi propri di base di livello 1 in un altro elemento dei fondi propri di base di livello 1, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24, comma 5, del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 28 ottobre 2022 Eurovita Holding S.p.A. ha presentato istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla conversione del prestito subordinato di € 115.510.860,10, sottoscritto in data 30 marzo 2017 dalla controllante diretta Flavia Holdco Limited e classificato tra i fondi propri di livello 1, in una riserva di patrimonio netto.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24, comma 5, del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei presupposti per la conversione.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza Eurovita Holding S.p.A. alla conversione del prestito subordinato di € 115.510.860,10 in una riserva di patrimonio netto.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0218601/22 del 16 novembre 2022

Assicurazioni Generali S.p.A. - Istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento del portafoglio assicurativo della sede secondaria in Dubai in favore di Oman Insurance Company, compagnia assicurativa con sede legale in Dubai. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 6 maggio 2022, Assicurazioni Generali S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della totalità del portafoglio assicurativo vita della sede secondaria in Dubai in favore di Oman Insurance Company, compagnia assicurativa con sede legale in Dubai.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione del trasferimento del portafoglio in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della indicata normativa, il trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita della sede secondaria in Dubai in favore di Oman Insurance Company, compagnia assicurativa con sede legale in Dubai.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

Provvedimento prot. n. 0225998/22 del 25 novembre 2022

Zurich Investment Life S.p.A. - Istanza di autorizzazione all'esternalizzazione di attività essenziali o importanti ad un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38/2018. Provvedimento.

Con istanza del 13 settembre 2022, integrata il successivo 18 novembre, Zurich Investment Life S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, alla proroga del contratto di esternalizzazione con il fornitore EXL Service (UK) Limited, con sede legale nel Regno Unito, avente ad oggetto le attività di abbinamento contabile degli incassi dei premi delle polizze vita e di lavorazione e caricamento nei sistemi informatici della compagnia degli estratti conto dei *brokers*.

Ad esito dell'istruttoria svolta, questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, la proroga del contratto di esternalizzazione dei predetti servizi alla società *EXL Service (UK) Limited*.

Per Delegazione del Diretorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0228614/22 del 29 novembre 2022

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., di una partecipazione di controllo indiretta in Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., per il tramite di Generali Italia S.p.A.. Provvedimento.

Con istanza pervenuta il 29 settembre 2022, Assicurazioni Generali S.p.A. e Generali Italia S.p.A. hanno presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 volta all'acquisizione da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., per il tramite di Generali Italia S.p.A., di una partecipazione di controllo indiretta nel capitale sociale di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e, per l'effetto, nelle imprese di assicurazione da essa controllate.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite di Generali Italia S.p.A., una partecipazione di controllo indiretta nel capitale sociale di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e, per l'effetto, nelle imprese di assicurazione da essa controllate.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

2.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0211469/22 del 03 novembre 2022

IMA Italia Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

IMA Italia Assicurazioni S.p.A., con comunicazione pervenuta il 3 ottobre u.s., ha formulato istanza di approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale a seguito delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 29 settembre 2022.

Le modifiche statutarie hanno, tra l'altro, riguardato il trasferimento delle azioni, la composizione del consiglio di amministrazione ed il funzionamento degli organi sociali e sono state apportate anche a seguito dello scioglimento della *partnership* con la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e dell'uscita di quest'ultima dalla compagine sociale di IMA Italia Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0212665/22 del 07 novembre 2022

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Provvedimento.

La società Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., con comunicazione del 18 ottobre 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 13 ottobre 2022.

Le modifiche statutarie hanno riguardato la revisione di alcuni articoli al fine di adeguare il testo dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022 n. 88 e al modello di *governance* in uso presso il gruppo Intesa Sanpaolo.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0228252/22 del 29 novembre 2022

Poste Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Poste Vita S.p.A., con comunicazione del 9 novembre 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione del 4 novembre 2022.

Le modifiche statutarie hanno riguardato la revisione degli articoli 16 (Composizione dell'organo amministrativo), 20 (Organi delegati) e 25 (Collegio sindacale) al fine di adeguare il testo dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento n. 0228254/22 del 29 novembre 2022

Poste Assicura S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Poste Assicura S.p.A., con comunicazione del 9 novembre 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione del 3 novembre 2022.

Le modifiche statutarie hanno riguardato la revisione degli articoli 16 (Composizione dell'organo amministrativo), 20 (Organi delegati) e 25 (Collegio sindacale) al fine di adeguare il testo dello statuto sociale alle nuove disposizioni in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88. E' stata altresì modificata la previsione relativa al numero minimo degli amministratori indipendenti (articolo 16).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. IMPRESE IN LCA

3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

EMMECIVI s.r.l. con sede in Roma

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 si dà notizia che, in data 14 dicembre 2022, il commissario liquidatore di Emmecivi s.r.l., con sede in Roma, avv. Pietro Troianiello, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, del bilancio e del riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 29 novembre 2022.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 423 del 7 novembre 2022	Segnalazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 settembre 2022 sulle vulnerabilità nel sistema finanziario dell'Unione.
L 291 del 10 novembre 2022	Decisione del Comitato Misto SEE n. 163/2019 del 14 giugno 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2155] per l'integrazione nell'accordo SEE dei seguenti atti: a) regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per talune categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (società di infrastrutture), rettificato dalla GU L 264 del 13.10.2017, pag. 24);b) regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;(c) regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione, del 24 novembre 2017, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L 291 del 10 novembre 2022	Decisione del Comitato Misto SEE n. 164/2019 del 14 giugno 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2156] per l'integrazione dei seguenti atti: a) regolamento di esecuzione (UE) 2018/1843 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 per quanto riguarda l'ambito di applicazione del modello per la pubblicazione delle informazioni relative a premi, sinistri e spese per paese b) regolamento di esecuzione (UE) 2018/1844 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 432 del 14 novembre 2022	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH (Causa C-633/20) (1) [Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2002/92/CE – Nozione di «intermediario assicurativo» – Attività d'«intermediazione assicurativa» – Direttiva (UE) 2016/97 – Attività di «distribuzione assicurativa» – Ambito d'applicazione di tali direttive – Adesione ad un'assicurazione di gruppo – Cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione – Prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all'estero – Compenso pagato dall'assicurato per la copertura assicurativa acquisita – Tutela dei consumatori – Parità di trattamento tra gli intermediari assicurativi
C 433 del 15 novembre 2022	Posizione (UE) n. 3/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.
C 433 del 15 novembre 2022	Motivazione del Consiglio — Posizione (UE) n. 3/2022 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.
L 298 del 17 novembre 2022	Decisione del Comitato Misto SEE n. 186/2019 del 10 luglio 2019 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/2210] per integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/699 della Commissione, del 6 maggio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 301 del 22 novembre 2022	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2282 della Commissione del 21 novembre 2022 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2022 fino al 30 dicembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, dallo stabilimento in Norvegia di SHB Liv Försäkringsaktiebolag, con sede in Finlandia, a Gjensidige Pensjonsforsikring AS, con sede in Norvegia.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza finlandese, Financial Supervisory Authority (FIN-FSA), ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, dallo stabilimento in Norvegia di SHB Liv Försäkringsaktiebolag (Finlandia), a Gjensidige Pensjonsforsikring AS (Norvegia), con effetto dal 18 novembre 2022.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

